

2.2.5 Pagamenti silvoambientali

1. Denominazione della misura: Pagamenti per interventi silvo-ambientali (Art. 36, b,v/art. 47 Reg. CE 1698/2005).

2. Denominazione della misura: Pagamenti per interventi silvo-ambientali (Art. 36, b,v/art. 47 Reg. CE 1698/2005).

3. Codice misura: 225

4. Obiettivi specifici individuati e collegamento con gli obiettivi generali del piano.

Con questa misura si vuole incentivare gli imprenditori forestali a impiegare metodi di gestione dei terreni forestali compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio, favorendo la diffusione dei principi della selvicoltura sostenibile e la diffusione di tecniche di gestione orientate al miglioramento dell'ambiente e lo spazio rurale.

Si prevede, quindi, di compensare coloro che assumono volontariamente impegni aggiuntivi rispetto ai requisiti obbligatori, finalizzati al potenziamento della biodiversità, alla conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio, alla rinaturalizzazione delle formazioni forestali, al consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, al mantenimento o miglioramento dell'assetto idrogeologico, al mantenimento o miglioramento della qualità dell'acqua, alla prevenzione delle calamità naturali.

L'obiettivo specifico che la misura persegue prioritariamente, pertanto, è la "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate", in quanto la misura mira a diminuire l'impatto delle pratiche forestali sulla biodiversità e a promuovere una selvicoltura sostenibile.

La misura, inoltre, contribuisce anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici: "contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici" e "riduzione dell'erosione del suolo".

5. Descrizione della misura ed articolazione interna.

La misura vuole incentivare l'assunzione volontaria di impegni silvoambientali che esulano da quanto stabilito dalla normativa forestale vigente (vedi tabella 2), e non sono finalizzati all'esecuzione di operazioni colturali ordinarie: pertanto, tali impegni aggiuntivi comportano oneri gestionali del bosco supplementari rispetto alle normali pratiche di gestione selvicolturali dei boschi e delle aree assimilate.

Tali impegni, fatto salvo per quanto riportato alla successivo lettera b), prevedono che l'esecuzione degli interventi previsti siano svolti in contemporanea con i normali tagli selvicolturali.

Gli impegni silvoambientali individuati sono in linea con quanto previsto dal documento "Criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali. ai fini dell'applicazione della misura "pagamenti silvo-ambientale" (Decreto 21 gennaio 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

Gli aiuti previsti sono finalizzati a compensare i mancati redditi e/o i costi aggiuntivi collegati all'assunzione di detti impegni e all'esecuzione dei conseguenti interventi nel periodo di riferimento.

In particolare, la misura è articolata nelle seguenti azioni, ognuna delle quali prevede uno o più interventi a cui sono collegati gli impegni previsti e di seguito descritti:

a) Selezione delle specie soggette ad utilizzazione

Questi interventi sono finalizzati a garantire che la selezione delle piante da sottoporre al taglio sia effettuata con criteri non solo economici ma tali da permettere la valorizzazione ambientale dei soprassuoli e un aumento della loro biodiversità, favorendo nel lungo periodo una loro maggiore diversità specifica e, conseguentemente, una maggiore stabilità ecologica.

Tali interventi si concretizzano nel rilascio di piante di valore (per dimensione, età o specie) che normalmente sono invece intensamente utilizzate, o nel taglio di piante senza valore commerciale

che normalmente vengono rilasciate in piedi ma che rappresentano elementi di rischio o di degrado delle formazioni forestali naturali.

Rientrano in questa azione i seguenti interventi e impegni silvoambientali:

- i. Rilascio, nei cedui o nelle fustaie, in occasione dei tagli di utilizzazione finale e in aggiunta rispetto a quanto stabilito dal Regolamento forestale della Toscana (art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.), di una o più piante a ettaro scelte tra quelle appartenenti ad essenze di maggior età e/o diametro e/o di pregio, preferendo quelle con cavità-nido. Le piante da rilasciare non possono essere individuate tra quelle di robinia, ontano, salice, nocciolo o pioppo o appartenenti alle specie di cui al successivo punto iii (piante alloctone senza valore commerciale);
- ii. Rilascio, nei cedui o nelle fustaie e in occasione dei tagli boschivi di diradamento o di utilizzazione finale, di un numero di piante che va da un minimo di 5 a un massimo 10 ad ettaro in aggiunta rispetto a quanto stabilito dal Regolamento Forestale della Toscana (art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.), scelte tra quelle appartenenti alle specie sporadiche indicate nel citato articolo e individuate secondo i criteri in esso definiti;
- iii. Asportazione, nei boschi cedui coniferati o nelle fustaie a prevalenza di latifoglie, delle piante di specie alloctone, di Pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, e di tutte le piante di conifere secche in piedi, deperienti, ecc., senza valore commerciale e ad alta infiammabilità, inserite nelle formazioni boscate, per la valorizzazione delle specie autoctone. Tali interventi devono essere effettuati in contemporanea al taglio di diradamento della fustaia o di utilizzazione finale del ceduo. Nel dettaglio:
 - nei cedui coniferati devono essere eseguiti obbligatoriamente tutti gli interventi facoltativi atti a contenere la diffusione delle specie sopra elencate, compreso il taglio della rinnovazione e delle piante a fine turno o che possono danneggiare lo sviluppo delle latifoglie autoctone, nei limiti e con le modalità riportate nella tabella 2;
 - nelle fustaie a prevalenza di latifoglie, devono essere asportate le piante di specie alloctone, di Pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, e di tutte le piante di conifere secche in piedi, deperienti, ecc., senza valore commerciale e ad alta infiammabilità, nei limiti e con le regole di cui agli art. 10 "Disposizioni generali per l'esecuzione dei tagli boschivi" e 30 "Taglio di diradamento o sfollo delle fustaie" del Reg. Forestale della Toscana.

L'indennità riconosciuta è differenziata in base al grado di presenza delle specie oggetto di taglio (vedi tabella 1). L'impegno è attuabile anche in caso di fustaie (a prevalenza di latifoglie) sopra ceduo.

b) Ripuliture e sfalcio di vegetazione arbustiva ed erbacea nei boschi e altri interventi per la tutela della biodiversità strutturale.

La ripulitura della vegetazione arbustiva ed erbacea presente all'interno delle formazioni forestali è finalizzata a favorire la presenza di radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali, al fine di conservare aree ad elevata valenza naturalistica e di diversità biologica, ormai poco diffusi a causa della progressiva espansione dei boschi. La salvaguardia di queste aree è finalizzata a preservare la struttura, composizione, mosaico e caratteristiche storiche del paesaggio nonché a preservare habitat importanti per la fauna selvatica. Rientrano in questa azione i seguenti impegni silvoambientali:

- i. Taglio della vegetazione arbustiva delle aree aperte all'interno dei boschi o delle aree assimilate a bosco quando ricomprese o adiacenti ad un bosco.

Tali impegni, possono essere attuati sia all'interno delle aree aperte ricomprese nei boschi e che non ne interrompono la continuità, sia nelle aree assimilate a bosco.

È prevista l'esecuzione di un intervento di decespugliamento al primo anno di impegno e di almeno altri 3 interventi decespugliamento nell'arco del residuo periodo di impegno, eseguiti ad anni alterni (al terzo, al quinto e al settimo anno di impegno).

Gli interventi dovranno essere eseguiti al di fuori dei periodi riproduttivi della fauna e adottando tutti gli accorgimenti per la salvaguardia dei nidi e degli animali selvatici (uso di barre o catene di involo).

c) Gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni

Una gestione dei residui colturali più consona con le esigenze di protezione del suolo e del bilancio generale del carbonio, soprattutto in situazioni difficili e quando riguarda gli assortimenti che non risultano economicamente convenienti (biomassa di piccole dimensioni, cimali, piccoli rami e ramaglia, legname di specie senza valore commerciale), rappresenta un importante valore aggiunto ambientale nell'esecuzione degli interventi di diradamento o utilizzazione dei boschi. Inoltre contribuisce alla salvaguardia della biodiversità riducendo il rischio di incendi. Rientrano in questa azione i seguenti impegni silvoambientali:

- i. Obbligo su tutta la superficie aziendale oggetto di interventi colturali durante il periodo di impegno, di asportazione o di cippatura e/o sminuzzatura (manuale o meccanica), con conseguente distribuzione sul terreno, dei residui degli interventi selvicolturali e divieto di abbruciamento in situ dei residui stessi (tranne che per motivi di ordine fitopatologico). Tali impegni possono essere attuati al momento del taglio di diradamento o di utilizzazione dei boschi cedui o delle fustaie.

d) Impatto dell'uso dei boschi e delle utilizzazioni sul suolo, sulla vegetazione arbustiva, sulla rinnovazione e sulla fauna selvatica

Le diverse tecniche utilizzate per l'esecuzione degli interventi selvicolturali (segnatamente quelle di concentramento ed esbosco) hanno un impatto diversificato sull'ambiente, sia in termini di danno al suolo che alla flora e alla fauna selvatica. L'uso di trattori per lo strascico o per l'esbosco con gabbie può comportare, infatti, un'elevata azione di disturbo della fauna selvatica (soprattutto durante i periodi di riproduzione) e danni al suolo dovuti al compattamento e alla formazione di solchi dovuti al transito, con conseguente maggiore facilità dell'instaurarsi di fenomeni erosivi superficiali.

Pertanto, la scelta di sistemi di concentramento ed esbosco meno impattanti ha riflessi importanti sulla biodiversità e sulla salvaguardia del suolo dall'erosione. Rientrano in questa azione i seguenti impegni silvoambientali:

- i. Utilizzazione per il concentramento o l'esbosco di animali da soma, di gru a cavo, di risine, in sostituzione di mezzi meccanici (trattori o simili).

Tali impegni possono essere attuati al momento del taglio di diradamento o di utilizzazione dei boschi cedui o delle fustaie.

6. Localizzazione degli interventi.

Tutto il territorio regionale nei terreni classificati bosco (compreso le aree assimilate) ai sensi della L. R. 39/00 e s.m.i. "Legge Forestale della Toscana".

7. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso.

La durata dell'impegno è di 7 anni.

Il sostegno è concesso solo per i boschi o aree assimilate di proprietà di privati o di loro associazioni o dei comuni o di loro associazioni.

Sono comunque escluse dall'aiuto le foreste di proprietà di Stato e Regione.

È consentita l'adesione contemporanea ad una o più delle azioni sopra riportate e ad uno o più degli interventi in cui esse sono articolate.

Le piante rilasciate ai sensi dell'intervento a.i) non possono essere conteggiate anche per il rispetto dell'impegno a.ii).

Le piante individuate ai fini degli interventi a.i) e a.ii) devono essere contrassegnate, individuate catastalmente e georeferenziate.

La superficie minima complessivamente interessata dagli interventi durante l'intero periodo di impegno è di 15 ettari di superficie boscata (compreso le aree assimilate).

Per l'accesso all'indennità occorre aver adottato, o adottare entro l'emissione dell'atto di assegnazione, un piano di gestione forestale o un piano dei tagli approvato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e s.m.i..

Inoltre, occorre presentare un programma nel quale siano indicate, per ognuno dei 7 anni di impegno, le superfici oggetto dei singoli interventi da cui dipende il calcolo dell'indennità e il cronoprogramma di esecuzione degli stessi.

L'indennità, per l'ammontare stabilito al successivo paragrafo 8 "*Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione*", potrà essere riconosciuta su tutta la superficie boscata (boschi e aree assimilate così come definiti dall'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i.) interessata, almeno una volta nel periodo di impegno, da uno degli interventi collegati agli impegni silvoambientali.

L'adesione alla misura comporta l'applicazione di quanto previsto al comma 1 dell'art 51 del Reg. CE n. 1698/05 e il rispetto del regime di condizionalità nell'insieme dell'azienda del beneficiario.

7. Beneficiari.

Selvicoltori, intesi come le persone fisiche o giuridiche di diritto privato, singoli o associati, Comuni, singoli o associati (siano essi proprietari o affittuari o gestori di terreni forestali di loro proprietà o di loro associazioni) che conducono a qualunque titolo superfici boscate o aree assimilate a bosco.

8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione

Concessione di un'indennità annua, per 7 anni, volta a compensare i costi aggiuntivi nonché le perdite di reddito nel periodo di impegno assunto, per un importo variabile da un minimo di 40 ad un massimo di 200 euro ad ettaro, definito dalla somma dei valori riconosciuti per le singoli impegni silvoambientali e di seguito riportati:

Il sostegno è concesso conformemente alle condizioni previste dalla Decisione CE del (Aiuto di Stato n°.....).

Tabella 1 – Indennità riconosciuta per l'applicazione delle singoli impegni silvoambientali (*valori arrotondati).

Tipologia di impegno silvoambientale	€ *
a) Selezione delle specie soggette ad utilizzazione	
i. Rilascio, di una o più piante a ettaro scelte tra quelle appartenenti a soggetti di maggior età e/o diametro e/ di pregio, individuati secondo i criteri definiti nell'art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.	10 €/pianta/anno
ii. Rilascio di almeno 5 piante ad ettaro scelte tra quelle appartenenti alle specie considerate sporadiche e, individuate secondo i criteri definiti nell' art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.;	da > = 5 a < 10 piante: 22 €/ha/anno > = 10 piante: 33 €/ha/anno
iii. Asportazione delle specie alloctone, di Pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, anche se secche in piedi, inserite nelle formazioni boscate e in particolare quelle ad alta infiammabilità e valorizzazione delle specie autoctone (in tutte le tipologie di bosco): - da 5 a 20 piante ettaro	29 €/ha/anno

- da 20 a 40 piante ettaro	59 €/ha/anno
- oltre 40 piante ettaro	75 €/ha/anno
(nel conteggio sono escluse le piante di diametro inferiore ai 10 cm)	
b) Ripuliture e sfalcio di vegetazione arbustiva ed erbacea nei boschi e altri interventi per la tutela della biodiversità strutturale.	
i. Taglio della vegetazione arbustiva, ripulitura delle aree aperte all'interno dei boschi o delle aree assimilate a bosco quando ricomprese o adiacenti ad un bosco.	200 €/ha/anno
c) Gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni	
Obbligo di asportazione o, in alternativa, obbligo di cippatura e/o sminuzzatura, con conseguente distribuzione sul terreno, dei residui degli interventi selvicolturali e divieto di abbruciamento in situ dei residui stessi	89 €/ha/anno
Impatto dell'uso dei boschi e delle utilizzazioni sul suolo, sulla vegetazione arbustiva, sulla rinnovazione e sulla fauna selvatica	
i. Utilizzazione per il concentrazione o l'esbosco di animali da soma, di gru a cavo, di risine, in sostituzione di mezzi meccanici	104 €/ha/anno

Per i beneficiari che aderiscono a più di un intervento, l'entità del sostegno è determinata dalla somma dei premi previsti da ciascun impegno e comunque entro il limite massimo di € 200,00 all'anno e per ettaro di superficie.

9. Coerenza con i programmi forestali nazionali/subnazionali o altri strumenti equivalenti, nonché con la strategia forestale comunitaria

La misura proposta, come precedentemente evidenziato, si inquadra nell'obiettivo del PSR "Conservare e migliorare l'ambiente e il paesaggio" ed è finalizzata, alla diminuzione dell'impatto delle pratiche forestali e alla promozione e diffusione della selvicoltura sostenibile.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, risulta essere coerente con la Strategia Forestale Europea e con tutti gli atti da cui essa discende, mirando al potenziamento della biodiversità, alla conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio, alla rinaturalizzazione delle formazioni forestali, al consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, al mantenimento o miglioramento dell'assetto idrogeologico, al mantenimento o miglioramento della qualità dell'acqua, alla prevenzione delle calamità naturali. Inoltre, mira a contrastare anche il fenomeno dell'abbandono delle superfici forestali.

Risulta, quindi, perfettamente in linea con dei principi guida enunciati nei Consigli di Goteborg e Lisbona.

La misura è anche coerente con quanto previsto dal DLgs n. 227/2001, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale", con quanto previsto dalle "Linee Guida in materia forestale" (decisione Conferenza Stato-Regioni del 15 luglio 2004) e con il Programma quadro per il settore forestale (Atti 265/CSR del 18/12/2008), i cui obiettivi sono comuni con i documenti di indirizzo comunitari.

A livello regionale la misura persegue gli obiettivi fissati dalla L.R. 39/00 e s.m.i. cioè ad un uso dei boschi che miri alla "... conservazione e la valorizzazione di tutti i boschi di proprietà sia pubblica che privata" e "persegue gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali, della gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali. Inoltre è coerente con il Programma Forestale Regionale, approvato con la DCR n. 125 del 13-12-2006 che definisce gli obiettivi strategici ed i criteri generali di gestione del patrimonio di proprietà pubblica e individua gli obiettivi strategici per lo sviluppo e la valorizzazione della selvicoltura privata;

Per tutto quanto previsto dal Reg. CE n. 1698/05 in merito alla protezione delle foreste dagli incendi, la misura è in linea con quanto disposto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. nonché dal Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana redatto ai sensi dell'articolo 74 della medesima legge.

10. Indicatori

Tipo indicatore	Indicatori comuni	Indicatori specifici
Indicatori fisici di realizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - numero di aziende silvicole finanziate: 72 - superficie forestale finanziata col sostegno silvo-ambientale: 10.000 - superficie fisica interessata dal sostegno silvo-ambientale 4285 - numero di contratti: 72 	
Indicatori di risultato	<p>Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale: 6667 Ha; b) a migliorare la qualità dell'acqua: 0 Ha; c) ad attenuare i cambiamenti climatici: 3.000 Ha d) a migliorare la qualità del suolo: 3.000 Ha; e) a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre: 0 Ha 	
Indicatori di impatto	<ul style="list-style-type: none"> - ripristino della biodiversità (FBI index base 2000): 0,10 - conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale: 290 ha - miglioramento della qualità dell'acqua: 0 - contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici: 0,06 	

11. Impegni di transizione

Gli impegni di transizione ammontano a 6739 euro a titolo di spesa pubblica.

12. Dotazione finanziaria 2007/2013

Complessivamente le risorse previste per la presente misura sono a pari a 6.000.021 di euro a titolo di spesa pubblica.

Tabella 2 – Riepilogo e confronto tra base-line e impegni aggiuntivi

Tipologia intervento	Obiettivo ambientale perseguito	Baseline			Elementi giustificativi dei premi
		Normativa di riferimento	Requisiti minimi (da normativa)	Impegni silvoambientali previsti dalla Misura	
a.i) Rilascio, di una o più piante a ettaro scelte tra quelle appartenenti ad essenze di maggior età e/o diametro e/ di pregio, individuate secondo i criteri definiti nell'art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.	Conservazione della biodiversità	Regolamento Forestale della Toscana (DPGR n. 48/R del 08/08/2003, art. 12 comma 6	Obbligo a rilasciare 1 pianta ad ettaro in occasione dei tagli di superficie uguale o superiore ad 1 ettaro	Esclusione dal taglio di utilizzazione finale di cedui o fustaie e per il periodo di impegno, di almeno 1 esemplare arboreo per ettaro in più rispetto a quanto stabilito dall' art. 12 del regolamento forestale regionale n. 48R/03, determinando positivi effetti sull'articolazione strutturale del soprassuolo e conseguentemente sulla biodiversità	Il premio compensa il mancato reddito derivante dalla mancata vendita del materiale legnoso non ricavato in seguito al rilascio delle piante e i costi di individuazione delle coordinate geografiche delle piante (anche di quelle rilasciate in base alle prescrizioni minime di legge), i maggiori costi di utilizzazione e di organizzazione del cantiere
a.ii) Rilascio di almeno 5 piante ad ettaro scelte tra quelle appartenenti alle specie considerate sporadiche e, individuate secondo i criteri definiti nell' art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.;	Conservazione della biodiversità	Regolamento Forestale della Toscana (DPGR n. 48/R del 08/08/2003) art. 12 commi da 1 a 5	In occasione dei tagli boschivi devono essere preservate dal taglio le piante sporadiche delle specie elencate al comma 1 dell'art. 12 del Reg. For., quando presenti con densità inferiore a venti piante ad ettaro per singola specie, e aventi diametro maggiore di 8 centimetri, fatto salvo quanto previsto ai commi da 2 a 5.	In occasione di interventi di taglio (diradamento o utilizzazione finale) di boschi cedui o di fustaie effettuati nel periodo di impegno, esclusione dal taglio di almeno 5 esemplari per ettaro in più rispetto a quanto stabilito dal citato art. 12 del regolamento forestale, appartenenti alle specie di cui al citato art. 12, a cominciare dagli individui di maggiori età e dimensioni, al fine di favorire la diffusione di tale specie e ottenere effetti positivi sulla struttura del soprassuolo e	Il premio compensa il mancato reddito derivante dalla mancata vendita del materiale legnoso non ricavato in seguito al rilascio delle piante, i costi di individuazione delle coordinate geografiche delle piante (anche di quelle rilasciate in base alle prescrizioni minime di legge), i maggiori costi di utilizzazione e di organizzazione del cantiere

<p>a.iii) Asportazione delle specie alloctone e di Pino d'alepppo, marittimo, nero e laricio, anche se secche in piedi, senza valore commerciale inserite nelle formazioni boscate e in particolare quelle ad alta infiammabilità e valorizzazione delle specie autoctone (in tutte le tipologie di bosco)</p>	<p>Conservazione della biodiversità e mitigazione dei cambiamenti climatici</p>	<p>L.R. 39/00; Regolamento Forestale della Toscana art. 26 "Taglio dei boschi cedui coniferati"; art. 10 "Disposizioni generali per l'esecuzione dei tagli boschivi"; art. 30 "Taglio di diradamento o sfollo delle fustaie"</p>	<p>Il Regolamento forestale non prevede, per i boschi cedui, un numero minimo di soggetti da sottoporre obbligatoriamente al taglio ma stabilisce solo le condizioni massime oltre le quali non si può operare. Infatti il principio generale è che le piante di conifere isolate devono essere rilasciate ad eccezione di (art. 26 comma 1 lettera b). Sono poi indicati i casi in cui è possibile e facoltativo intervenire con il taglio di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i soggetti secchi, divelti, stroncati, gravemente danneggiati o inclinati; 2) i soggetti deperenti o affetti da evidenti fitopatie; 3) le piante di conifere che ostacolano lo sviluppo delle matricine di latifoglie, escluso pino domestico, abete rosso, abete bianco, duglasia e cipresso comune; 4) le piante che hanno raggiunto l'età del turno previsto all'articolo 31 o il diametro di 40 centimetri, delle quali è consentito il taglio fino a un massimo di dieci per ettaro; 5) le piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, cipressi esotici e di chamaecyparis, di diametro 	<p>conseguentemente sulla biodiversità</p>	<p>Il premio compensa i maggiori costi di taglio, concentrazione ed esbosco e smaltimento del materiale di risulta derivante dall'asportazione delle piante alloctone, Pino d'alepppo, marittimo, nero e laricio, senza valore commerciale e che normalmente vengono lasciate in piedi, eseguiti al durante i normali interventi di utilizzazione dei cedui o di diradamento delle fustaie, e i costi di controllo della rinnovazione di dette specie</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>superiore a 10 centimetri, delle quali è consentito il taglio delle piante isolate fino ad un massimo di quaranta per ettaro. Inoltre è sempre permesso (ma non obbligatorio):</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei gruppi di conifere possono essere effettuati tagli di sfollo o diradamento tendenti a rilasciare le piante di maggior diametro, di miglior sviluppo e conformazione, fino a un massimo del 40 per cento dei soggetti presenti (lettera c del comma 1 art. 26); - la rinnovazione e le giovani piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, cipressi esotici e di chamaecyparis, con diametro fino a 10 centimetri, possono essere oggetto di taglio al fine di contenere la diffusione di dette specie (lettera d del comma 1 art. 26). <p>Tutti questi interventi sono facoltativi e non obbligatori. Non ci sono norme obbligatorie per l'esecuzione dei diradamenti nelle fustaie collegate agli impegni individuati</p>		
b.i) Taglio della vegetazione	Conservazione della biodiversità	Regolamento Forestale della	Nessuna prescrizione obbligatoria sul taglio della	L'impegno prevede il mantenimento o la creazione	Il premio compensa il maggior costo dovuto all'esecuzione

<p>arbustiva, ripulitura e/o sfalcio delle aree aperte all'interno dei boschi o delle aree assimilate a bosco quando ricomprese o adiacenti ad un bosco.</p>	<p>e mitigazione dei cambiamenti climatici</p>	<p>Toscana art. 83</p>	<p>vegetazione erbacea arbustiva nelle aree aperte o nelle aree assimilate a bosco. Tali aree se non soggette a interventi possono evolvere a superficie boscata a tutti gli effetti con conseguente riduzione della biodiversità.</p>	<p>di radure e di spazi aperti attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il taglio della vegetazione arbustiva nelle aree assimilate a bosco (quindi prive di copertura arborea sufficiente a connotarli come bosco); - il successivo mantenimento tramite l'esecuzione di almeno tre sfalci eseguiti ad anni alterni. <p>Tali aree, infatti, a causa della riduzione del pascolo tendono ad essere ricolonizzate dal bosco con conseguente omogeneizzazione territoriale e riduzione della biodiversità.</p>	<p>degli interventi di taglio e sistemazione, allontanamento o altro, della vegetazione presente nelle aree aperte o nelle aree assimilate a bosco quando ricomprese o adiacenti ad un bosco.</p>
<p>c.i) Obbligo di asportazione o, in alternativa, obbligo di cippatura e/o sminuzzatura, con conseguente distribuzione sul terreno, dei residui degli interventi selvicolturali e divieto di abbruciamento in situ dei residui stessi.</p>	<p>Mitigazione dei cambiamenti climatici:</p>	<p>Regolamento Forestale Toscana artt. 15, e da 58 a 69 (principalmente art. 69)</p>	<p>Obbligo di depezzatura (no di cippatura); obbligato a disporre in cumuli di altezza non superiore al metro. Abbruciamento ammesso anche se normalmente soggetto ad autorizzazione. Abbruciamento vietato solo nei periodi a rischio di incendio</p>	<p>L'impegno si concretizza nell'esecuzione della cippatura e/o sminuzzatura dei residui colturali derivanti dai tagli boschivi, anche quando non sono economicamente convenienti e al conseguente spargimento sul letto di caduta o asportazione fuori dal bosco. Ciò in alternativa alla loro sistemazione in cumuli o andane previsti dalla normativa regionale o dell'abbruciamento in situ.</p>	<p>Il premio compensa il maggior costo dovuto all'esecuzione degli interventi di esbosco e di trattamento dei residui colturali alternativi alla sistemazione in andane o cumuli o all'abbruciamento, al netto degli introiti provenienti dalla eventuale vendita del materiale cippato</p>

<p>d.i) Utilizzazione, per il concentramento o l'esbosco, di animali da soma, di gru a cavo, di risine, in sostituzione di mezzi meccanici (trattori o simili)</p>	<p>Riduzione dell'erosione del suolo e mitigazione dei cambiamenti climatici:</p>	<p>Regolamento Forestale Toscana art. 14</p>	<p>La normativa regionale contiene esclusivamente un elenco dei metodi di concentramento ed esbosco permessi. Non esiste nessuna prescrizione in merito alla scelta di quale dei sistemi di concentramento/esbosco permessi. Chiaramente esiste un generico obbligo ad evitare danni al bosco o al suolo</p>	<p>L'impegno prevede, nei tagli di diradamento o di utilizzazione finale di cedui o fustaie, l'esclusione di utilizzo di mezzi meccanici a motore nei lavori di concentramento e di esbosco l'uso alternativo di forza-lavoro animale (muli, asini, cavalli), di gru a cavo o di risine. Ciò determina mancata emissione di CO2 ed altri inquinanti da combustibili fossili, dovuta all'uso dei mezzi meccanici ma, soprattutto, una riduzione dei danni provocati al suolo e alla vegetazione per la realizzazione delle vie di concentramento/esbosco (dove mancanti o carenti) e durante lo svolgimento di tali operazioni. Ciò con notevoli vantaggi nella riduzione dei fenomeni erosivi</p>	<p>Il premio compensa i maggiori costi di concentramento/esbosco eseguito con gli animali, gru a cavo, risine, rispetto a quello eseguito con mezzi meccanici.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------